



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	23	N. GENERALE	321
Data di registrazione	26/02/2024	Data di registrazione	26/02/2024

IV Direzione "Servizi alla Città - Tutela Ambientale"

OGGETTO: ATTO DI CONVALIDA AI SENSI DELLA L.N. N°241/90 ART.21 NONIES COMMA 2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 - 20.03.02 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" E RIFIUTO DI SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCOPOLO SRL DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT.B) PUNTO 2 E COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N°50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA.

il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale Responsabile dei Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell'ARO;

Richiamate le proprie Determinine Dirigenziali nn° 25/2022, 143/2022, 374/2022, 520/2022, 729/2022, 815/2022, 960/2022, 1104/2022, 1147/2022, 1207/2022, 1343/2022, 1477/2022 aventi per oggetto: Determinazione a contrarre - Conferimento rifiuti biodegradabili codice cer 20.01.08 - 20.03.02 provenienti dalla raccolta differenziata "porta a porta" e rifiuto di spazzamento stradale codice cer 20.03.03. Affidamento diretto alla ditta Marcopolo srl dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n°50/2016 tramite piattaforma ME.PA.

PREMESSO

Che il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei comuni di "Canicattì-Camastra" con decorrenza al 10/09/2018 è stato affidato alla R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl con sede ad Agrigento;

Che risulta necessario l'avvio al recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti biodegradabili e rifiuti da spazzamento stradale, servizio che può essere svolto solo da ditte autorizzate in base a specifica tipologia del rifiuto definite dal codice CER;

Che il deposito temporaneo di rifiuti biodegradabili provenienti dal servizio di raccolta "porta a porta" cer 20.01.08 - 20.02.01 e rifiuti da spazzamento stradale cer 20.03.03 non può superare determinati limiti quantitativi e temporali previsti dal D.Lgs 152/2006 a fronte dei quali l'Ente potrebbe essere oggetto di pesanti procedure sanzionatorie;

Considerato che il recupero/smaltimento dei rifiuti biodegradabili cer 20.01.08 - 20.02.01 - 20.03.02 rientra tra le attività, fondamentali per garantire la continuità del servizio di igiene urbana;

Che ai Comuni è fatto obbligo di conseguire il raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla normativa ambientale europea (direttive europee 851/2018/UE e 852/2018/UE), nazionale (D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.) e regionale (L.R. N°9/2010 e ss.mm.ii), al fine di favorire una gestione efficace, efficiente, economica e trasparente dei rifiuti solidi urbani derivati dalla raccolta differenziata, garantendo contestualmente l'incremento della percentuale della raccolta differenziata, ai livelli minimi fissati dall'art.9 comma 4 lettera a della L.R. N°9/2010 (pari al 65%), rispetto alla frazione indifferenziata e residua, limitando il più possibile quest'ultima per ovvi aspetti di miglioramento ambientale;

Che per l'ottenimento a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia dei rifiuti e nel rispetto dei livelli minimi fissati dall'art. 9 comma 4 lettera a della L.R. N°9/2010 (65% RD), necessita concretizzare dei

rapporti con le ditte contraenti ed in particolare con impianti e/o piattaforme autorizzate presso cui conferire i rifiuti solidi derivati dalla raccolta differenziata;

Che l'art. 1, comma 2, della legge regionale n°9 del 04/08/2010, recita *“Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi attraverso l'autosufficienza degli Ambiti Territoriali Regionali (ATO) di cui all'art.200, del decreto legislativo n°152/2006. Per i rifiuti speciali si applica, per quanto possibile ed ambientalmente conveniente, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle condizioni di crisi ambientale o dalla necessità di impianti specializzati. Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifica l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso”*;

Che l'art. 15, della legge regionale n°9 del 04/08/2010, prevede, tra l'altro, tra i compiti delle SRR, la realizzazione e conduzione degli impianti di recupero e di smaltimento finale dei rifiuti, le SRR, nell'ambito del proprio territorio di pertinenza, individuano tutta l'impiantistica necessaria al proprio fabbisogno, in base alle quantità e tipologie dei vari flussi di rifiuti prodotti. Le stesse Società possono operare in nome e per conto dei Comuni associati e si potrà avvalere degli Uffici Regionali per l'Espletamento di Gare per Lavori o Appalti Pubblici (UREGA) per l'espletamento delle gare, mentre, per la sottoscrizione del contratto, relativo ai singoli comuni compresi nella SRR, hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvederà direttamente al pagamento;

Che la Società di Ambito, SRR ATO4 Agrigento Est, ai sensi dell'art.10, della Legge Regionale n°9 del 04/08/2010, ha redatto il Piano d'Ambito e lo stesso è stato aggiornato, ai sensi comma 5 del citato articolo, ed approvato, dal CDA, con verbale del 10/06/2020, il quale riporta l'elenco degli impianti di conferimento, insistenti nel bacino dell'Ambito;

Che dalla Relazione allegata all'aggiornamento del Piano d'Ambito, si evince che la SRR ATO4 Agrigento Est, in atto è priva di impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

Che per tale motivo sono stati approntati gli atti per l'avvio della procedura di gara per individuazione degli operatori economici da individuare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii. per conferimento rifiuti biodegradabili a cucina e mensa;

Considerato che la trattativa negoziata RDO n°2614421 per l'affidamento per il servizio di cui in oggetto è stata dichiarata deserta giusto verbale di gara del 04 agosto 2020;

Che la SRR ATO Agrigento EST, con nota prot.n°4595 del 30/10/2020, assunta al protocollo di questo ente al n°41287 del 02/11/2020, ha comunicato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del *“Servizio di avvio al recupero della frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni dell'ATO4 Agrigento Est in impianti di compostaggio”*;

Che la SRR ATO Agrigento EST, con nota prot.n°5221 del 11/12/2020, assunta al protocollo di questo Ente al n°47955 del 11/12/2020, ha comunicato che la gara per l'affidamento del *“Servizio di avvio al recupero della frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni dell'ATO4 Agrigento Est in impianti di compostaggio”* è stata dichiarata deserta giusto verbale di gara del 10 dicembre 2020;

Visto la nota prot.3507 del 09/07/2021 della SRR Ato4 Agrigento Est ed assunta al protocollo di questo Ente al n°30219 del 12/07/2021;

Visto la nota prot.4129 del 23/08/2021 della SRR Ato4 Agrigento Est ed assunta al protocollo di questo Ente al n°35769 del 24/08/2021, *“...Indagine di mercato per l'individuazione di un impianto per l'affidamento del servizio di conferimento e trattamento della frazione organica...”*;

Che con nota prot. n°490 del 28/09/2021 la SRR Ato4 Agrigento Est, assunta la protocollo di questo Ente al n°42426 del 28/09/2021, ha trasmesso il contratto normativo, sottoscritto, mediante scrittura privata in data 21/09/2021, con la ditta Giglione Servizi Ecologici srl, inerente l'affidamento ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b, punto 2 *“... concorrenza assente per motivi tecnici..”*, del servizio di conferimento e recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU prodotti nei comuni soci della SRR, riportanti il prezzo convenuto per la durata di 2 anni, (€/ Tonn 184,00) nonché lo schema di contratto di servizio che previa verifica degli organi comunali competenti, sarà dagli stessi sottoscritto con la ditta Giglione Servizi Ecologici srl, per come previsto dall'art. 15, comma 1 della L.R. 9/2010;

Che con indagine di mercato, effettuata da questo Ente, hanno risposto:

- la ditta SEAP srl con sede ad Agrigento del 26/10/2021, assunta al protocollo di questo Ente al n°46810 del 27/10/2021 ha formulato la proposta commerciale di €/tonn 182,50 oltre oneri per il trasporto in quanto l'impianto di trasferimento si trova nel Comune di Larcara Friddi (PA);
- la ditta MarcoPolo srl con sede a San Cataldo e impianto con sede in c/da Cazzola Canicattì, assunta al protocollo di questo Ente al n°56777 del 23/12/2021 ha formulato la proposta commerciale di €/tonn 130,00;

Ritenuto necessario considerare per ragioni di logicità e ragionevolezza nonché in perfetta armonia con le regole tecniche e giuridiche in tema di corretta gestione dei rifiuti, solo le piattaforme autorizzate limitrofe al nostro territorio in ragione dei seguenti principi:

- Principio di prossimità dell'impianto di conferimento di cui all'art.182 bis comma1 lett.b) del D.lgs n°152/2006 che testualmente dispone *“b)permette lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti*

urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o dalla necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”;

- Principio della minima movimentazione;
- Principio di economicità atteso che il conferimento fuori provincia comporterebbe un costo aggiuntivo per il trasporto;
- Principio di maggiore facilità del controllo e monitoraggio dei rifiuti se conferiti in un impianto che non sia allocato troppo distante dal luogo di produzione;

Prendere atto che il preventivo offerto dalla ditta Marcopolo srls, di €/ton 130,00 risulta sia economicamente più vantaggioso rispetto al prezzo convenuto dalla SRR Ato4 Ag Est con la ditta Giglione Servizi Ecologici srl, di €/tonn 184,00 sia di quello offerto dalla ditta SEAP srl di €/tonn 182,50;

Visto il verbale dell'Organo di Revisione IV Trimestre 2022 prot. n°34208 del 06/09/2023;

Dato atto alla richiesta del Segretario Generale prot. n°35266 del 13/09/2023, con la trasmissione di relazione, prot. n°36857 del 25/09/2023;

Dato atto alla richiesta del Segretario Generale prot. n°37436 del 27/09/2023, con la trasmissione della nota, prot. n°38015 del 02/10/2023 e nota integrativa prot. n°41804 del 25/10/2023 con la quale si evidenzia erroneo inquadramento giuridico dell'affidamento (art.36, comma 2, lett.a) -affidamento diretto- anziché art.63 comma 2-6;

Preso atto delle relazioni del Segretario Generale prot. nn° 43294, 50390 rispettivamente del 06/11/2023 e del 27/12/2023- ;

Visto i rilievi posti dal Segretario Generale, volendo salvaguardare l'attività svolta e dato atto che il vizio di annullabilità per violazione di legge, come nel caso de quo, può essere sanato tramite la convalida degli atti stessi, di cui all'art. 21 nonies comma 2 della L.n. 241/1990, considerato che:

- la convalida è un atto amministrativo tramite il quale le P.A. sana precedenti atti invalidati da vizi, che ne determina l'annullabilità;
- la convalida rientra nei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo rispondenti ai principi di economicità dell'azione amministrativa. Tali provvedimenti postulano la possibilità da parte dell'amministrazione di procedere al ripristino del principio di legalità, attraverso il potere di sanare l'irregolarità inficiante a validità di atti;
- la convalida costituisce strumento, emendandolo dai vizi di legittimità eliminabili con un provvedimento nuovo ed autonomo che si collega all'atto convalidato al fine di mantenerne inalterati gli effetti sin dall'origine;

Rilevato che l'atto annullabile, diversamente dall'atto nullo è idoneo a produrre effetti giuridici e può pertanto essere sanato e mantenuto in vita con efficacia retroattiva;

Dato atto che sussiste l'opportunità di procedere in merito, in base al principio di conservazione degli atti amministrativi;

Dato atto che di converso se si procedesse, con l'annullamento in autotutela, delle suddette determinazioni affetti da vizio, ciò comporterebbe conseguenze pregiudiziali per l'Ente;

Dato Atto nel 1° trimestre 2022 l'Ente, essendo in esercizio provvisorio, poteva impegnare somme in dodicesimi;

Che a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale con propria Deliberazione n°18 del 20/04/2022 gli impegni potevano essere presi nei limiti della spesa accertata ai sensi dell'art. 250 comma1;

Ritenuto che il servizio di Conferimento rifiuti biodegradabili rientra tra i servizi essenziali ed indifferibili la cui interruzione poteva causare lo stato di pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto peraltro che la mancata assunzione della spesa comporta danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Preso Atto che per l'affidamento del servizio de quo, ricorrevano i presupposti per l'affidamento di cui al D. Lgs. 50/2016 art. n°63 comma 2 lett.b) punto 2 “... concorrenza assente per motivi tecnici..” e comma 6 “... amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici..., ...nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono..., ...scegli l'operatore economico che ha offerto le condizioni economiche più vantaggiose...”;

Richiamato l'art. 21 nonies comma 2 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii;

PROPONE

1. Richiamare le proprie Determine Dirigenziali nn° 25/2022, 143/2022, 374/2022, 520/2022, 729/2022, 815/2022, 960/2022, 1104/2022, 1147/2022, 1207/2022, 1343/2022, 1477/2022.

2. Prendere atto che per l'affidamento del servizio di conferimento rifiuti biodegradabili sussistevano i presupposti di cui all'art 63 comma 2 lett.b) punto 2 e comma 6 procedura negoziata senza bando, del D.Lgs 50/2016 ;

3. Dare Atto e procedere, nel proseguimento dell'interesse pubblico secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione pubblica **alla convalida**, con efficacia retroattiva, ai sensi dell'art.21, nonies comma 2 della L.N. 241/1990, delle Determine Dirigenziali nn° 25/2022, 143/2022, 374/2022, 520/2022, 729/2022, 815/2022, 960/2022, 1104/2022, 1147/2022, 1207/2022, 1343/2022, 1477/2022 eliminandone dal vizio dell'errato inquadramento giuridico dell'affidamento (art.36, comma 2, lett.a) -affidamento diretto- e sostituendolo con art.63, comma 2 lett.b) punto 2 e comma 6, procedura negoziata senza bando D.Lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE E.Q. N°6

DOTTORESSA ANGELA CARRUBBA

PREMETTE

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Polizzi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni, così come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;

VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;

RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

DETERMINA

1. Richiamare le proprie Determine Dirigenziali nn° 25/2022, 143/2022, 374/2022, 520/2022, 729/2022, 815/2022, 960/2022, 1104/2022, 1147/2022, 1207/2022, 1343/2022, 1477/2022.

2. Prendere atto che per l'affidamento del servizio di conferimento rifiuti biodegradabili sussistevano i presupposti di cui all'art 63 comma 2 lett.b) punto 2 e comma 6 procedura negoziata senza bando, del D.Lgs 50/2016 ;

3. Dare Atto e procedere, nel proseguimento dell'interesse pubblico secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione pubblica **alla convalida**, con efficacia retroattiva, ai sensi dell'art.21, nonies comma 2 della L.N. 241/1990, delle Determine Dirigenziali nn° 25/2022, 143/2022, 374/2022, 520/2022, 729/2022, 815/2022, 960/2022, 1104/2022, 1147/2022, 1207/2022, 1343/2022, 1477/2022 eliminandone dal vizio dell'errato inquadramento giuridico dell'affidamento (art.36, comma 2, lett.a) -affidamento diretto- e sostituendolo con art.63, comma 2 lett.b) punto 2 e comma 6, procedura negoziata senza bando D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

Responsabile E.Q. n. 6

CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)